

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N.

DEL 18 APRILE 2016

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA**CARDIOLOGICA DA SVOLGERSI PRESSO IL LABORATORIO DI****EMODINAMICA DELL'AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI****NOVARA.****TRA**

l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (di seguito ASL VCO), con sede in Omegna - Via Mazzini N. 117 - C.F. 00634880033 - rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giovanni Caruso,

E

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara - C.so Mazzini n. 18 - C.F. 01521330033 - rappresentata dal Direttore Generale dott. Mario Minola

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1**

La ASL VCO si impegna ad assicurare, compatibilmente con le esigenze di servizio, la collaborazione del Dott. Alessandro Lupi - Direttore della SOC Cardiologia della ASL VCO, per lo svolgimento di attività presso il laboratorio di emodinamica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

Art. 2

L'attività di consulenza sarà resa dal Dott. Lupi al di fuori dell'orario di servizio che il predetto è tenuto ad osservare presso l'ASL VCO, con un impegno, di norma, di una giornata alla settimana (8 ore).

Art. 3

L'Azienda Ospedaliero Universitaria corrisponderà alla ASL VCO con scadenza mensile, i seguenti compensi:

- compenso lordo orario di € 60,00= (€ sessanta/00) (così come stabilito dalla circolare Regione Piemonte prot. n. 1136/UC/SAN del 4/4/2006)

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna altresì a corrispondere:

- un rimborso forfetario del costo relativo al tempo di viaggio, corrispondente € 30,00 orarie (così come previsto dalle circolari Regione Piemonte prot. n. 2477/UC/SAN del 14/08/2006 e prot. 2861/UC/SAN del 2/10/2006);
- il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna inoltre a rifondere alla ASL VCO i costi diretti ed indiretti determinati nella misura forfetaria dell'8,5% del compenso spettante al consulente.

Art. 4

E' a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria la copertura assicurativa per i rischi correlati allo svolgimento dell'attività, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni in oggetto (RC professionale). E' altresì a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria la copertura assicurativa per i rischi in itinere, cui la medesima AOU provvederà direttamente.

Art. 5

La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione sino al 31/12/2016.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato per entrambi le parti, da

comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 30 giorni di preavviso. L'accordo potrà essere altresì rinnovato alla scadenza previa adozione di atto formale delle parti.

Art. 6

Le parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima.

Art. 7

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere foro unico competente quello in Novara.

Art. 8

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

Il presente disciplinare è esente bollo, ai sensi del DPR n. 642/1972 (tabella, all. B, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 (tariffe – parte II – art. 10) del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna li,

Azienda Sanitaria Locale VCO

Azienda Ospedaliero Universitaria

Il Direttore Generale

Maggiore della Carità di Novara

Dott. Giovanni Caruso

Il Direttore Generale

Dott. Mario Minola

